



# COMUNE DI PALMAS ARBOREA

PROVINCIA DI ORISTANO

AREA TECNICA

Via Rinascita n. 19 - c.a.p.09090 - tel 0783 28028 – fax 0783 28098 -

<http://www.comunedipalmasarborea.it>

## REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI USI CIVICI

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### Art.1- Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni dell'uso e del godimento nelle forme tradizionali e non, da parte delle generalità degli abitanti del comune di Palmas Arborea, dei terreni facenti parte del patrimonio comunale soggetti ad usi civici.
2. L'uso non potrà essere gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale, in corrispondenza al valore di inventario dei beni e comunque non inferiore al carico sostenuto dal Comune, per imposte, sovrimposte, spese di custodia e manutenzione.
3. I terreni gravati da uso civico sono quelli individuati nel Decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici n.177 del 23.04.1937, per la parte relativa al soppresso Comune di Palmas Arborea e nell'inventario delle terre civiche formato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agropastorale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12 del 14.03.1994 e ss.mm.ii.
4. E' competenza del Consiglio Comunale chiederne la sospensione, ai sensi e con le modalità della L.R. n.12 del 14.03.1994 e ss.mm.ii.

##### Art. 2 - Modalità di godimento

1. Al godimento dei beni di proprietà comunale saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici, colui che ha la residenza nel Comune di Palmas Arborea alla data di pubblicazione del bando.
3. La perdita della residenza comporta l'immediata decadenza dalla concessione di godimento degli usi civici.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. I terreni comunali, i quali non vengano destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati ai sensi degli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 12 del 14.03.1994 e ss.mm.ii, sono concedibili dal Responsabile del Servizio esclusivamente ai seguenti soggetti:
  - a) Società agricole (di persone, di capitali e/o cooperative) aventi sede legale nel territorio del Comune di Palmas Arborea, costituite da coltivatori diretti o altri imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) con il 100% dei componenti residenti nel Comune di Palmas Arborea.
  - b) Operatori agricoli singoli quali: coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.).
  - c) Disoccupati di età compresa tra 18 e 60 anni che intendono iniziare nuova attività nel settore agricolo.
2. Gli operatori agricoli singoli e le Società agricole, come sopra definite, all'atto della presentazione della domanda di concessione dei terreni, devono essere in possesso, di partita IVA, di iscrizione alla Camera di Commercio e all'INPS e, per quanto concerne i soli allevatori, del codice aziendale rilasciato dal competente servizio veterinario dell'ASL.
3. Ai disoccupati, come sopra definiti, inizialmente, potrà essere concessa una superficie di terreni non superiore ai 6 ettari, a condizione che, unitamente alla richiesta di concessione, presentino la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000 dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente l'impegno a presentare domanda di iscrizione alla Camera di Commercio ed all'INPS come imprenditore agricolo a titolo principale, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di concessione dei terreni, pena la decadenza dalla concessione.
4. Tutte le concessioni devono essere formalizzate con regolare contratto di concessione, le cui spese di registrazione sono a carico del concessionario.
5. Tutte le concessioni decorreranno dalla data di stipula del contratto di concessione o dalla diversa data ivi indicata. La comunicazione di assegnazione o la lettera di convocazione per la stipula del contratto non danno alcun titolo al futuro concessionario di occupare l'area, neppure di fatto.
6. Relativamente agli atti di disposizione dei terreni civici che vengono destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 12 del 14.03.1994 e ss.mm.ii, il responsabile del servizio può adottare gli atti di concessione a seguito di deliberazione del Consiglio comunale secondo le modalità previste dagli artt. 16 e seguenti della medesima L.R. n. 12/1994.

### **Art. 4 - Modalità di assegnazione**

1. Il Responsabile del Servizio, con avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nella home-page del Sito Istituzionale dell'Ente, e altri vari canali di divulgazione, approva il bando e dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per le nuove assegnazioni. Ogni aspirante concessionario, sia esso operatore singolo o società

agricola, potrà presentare, per ciascun bando, una sola domanda di assegnazione, pena l'esclusione di tutte le domande registrate al protocollo comunale con numero successivo alla prima domanda. I soci di società e/o cooperative già concessionarie di terreni non potranno partecipare, in forma singola, ai bandi di assegnazione fino alla decadenza della concessione.

2. Il Responsabile del Servizio provvederà a formare la graduatoria di merito attribuendo punteggi, prestabiliti nel bando, secondo i seguenti criteri generali:
  - a) Età, dando preferenza ai richiedenti più giovani;
  - b) Condizioni economiche;
  - c) Nucleo familiare (in caso di partecipazione come persona singola);
  - d) Numero dipendenti;
  - d) Numero di ettari già assegnati, dando preferenza a chi ne ha di meno;

A parità di punteggio avrà priorità colui che possiede meno ettari di terreno assegnato in precedenza.

3. Nel bando una quota non superiore al 40% dei terreni potrà essere riservata ai nuovi imprenditori (disoccupati dai 18 ai 60 anni che intendono iniziare nuova attività nel settore agricolo). I terreni compresi in questa quota verranno assegnati, entro il limite dei 6 ettari, tra tutti i richiedenti aventi i requisiti di regolamento. In caso di sovrabbondanza rispetto alle richieste, le superfici non assegnate potranno essere assegnate agli altri richiedenti diversi dai disoccupati (*operatori singoli, società*). Nel caso in cui le superfici fossero insufficienti a soddisfare il limite massimo dei 6 ettari, a ciascun richiedente, verrà operata una riduzione percentuale delle superfici assegnate, con un margine di tolleranza in più o in meno di 0,5 ettari per ciascuna assegnazione.
4. Saranno escluse le richieste dei soggetti che alla data di scadenza di presentazione delle domande si trovino nello stato di morosità. Al soggetto, che comunque sanerà le morosità pregresse, successivamente alla pubblicazione del bando e prima della data di scadenza delle domande, sarà applicata una penalità per ogni anno consecutivo di morosità, la cui misura verrà determinata nel bando di assegnazione.
5. Non è ammessa la partecipazione al bando di più componenti lo stesso nucleo familiare in forma singola, tale impedimento decade nel caso di partecipazione come società o cooperativa.
6. In presenza di più domande presentate da diversi componenti lo stesso nucleo familiare verrà evasa una sola richiesta (quella acquisita per prima al protocollo dell'Ente) salvo diverso accordo tra i richiedenti.
7. Non è ammessa la partecipazione al bando di membri del nucleo familiare in cui uno dei componenti, alla data di pubblicazione del bando, sia già assegnatario di terreni comunali ad uso agricolo o zootecnico, sia come imprenditore singolo che come titolare e/o socio di società agricole (di persone di capitali e/o cooperative).
8. Alla scadenza delle concessioni, le stesse potranno essere rinnovate, sempre in riserva di esercizio, con la procedura prevista per la concessione e sempre che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso, il

Comune si riserva la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

9. Nel caso in cui il concessionario, per effetto di precedenti assegnazioni, risulti beneficiario di concessioni sia come operatore singolo che come socio di società o cooperativa agricola, potrà ottenere il rinnovo per una sola delle concessioni. I terreni compresi nella concessione non rinnovata potranno essere conferiti all'interno dell'altra per una quota massima del 50%; nel caso di società tale percentuale andrà ripartita in quote paritarie tra i soci.
10. Nel caso di morte, di invalidità permanente o cessazione dell'attività del concessionario persona singola, è ammesso il subentro nella concessione del coniuge, dei figli o parenti e/o affini entro il secondo 3° grado, che ne abbiano fatto richiesta entro tre mesi dalla data del decesso, entro un anno in caso dei restanti casi di invalidità o cessazione, purché gli stessi abbiano i requisiti di cui al presente regolamento.
11. Nel caso di cessazione dell'attività o scioglimento della cooperativa o società concessionaria è ammesso, previa presentazione di richiesta, il subentro nella concessione dei terreni comunali in favore di nuova cooperativa o società che subentri nell'intera attività del concessionario originario in virtù di titolo giuridico, che dovrà esser allegato alla richiesta presentata. Non è ammesso il semplice conferimento dei terreni oggetto di concessione ad una nuova società, pena la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto.
12. Nel caso in cui il concessionario perda i requisiti il responsabile del servizio revoca la concessione al termine dell'annata agraria, in tal caso i terreni rientreranno nella disponibilità del comune e potranno essere oggetto di nuovo bando di assegnazione.

#### **Art. 5 - Revoca e decadenza delle concessioni**

1. Le concessioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse. In tal caso competerà al concessionario un indennizzo pari al valore dei miglioramenti sussistenti se autorizzati dall'Amministrazione comunale, dedotte le somme rivalutate concesse quale contributo da Enti Pubblici.
2. La perdita della residenza comporta l'immediata decadenza dalla concessione di godimento degli usi civici.
3. Le concessioni saranno inoltre revocate nel caso in cui il concessionario:
  - a) ceda a terzi l'uso dei terreni avuti in concessione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
  - b) sub-affitti i terreni avuti in concessione;
  - c) occupi abusivamente terreni comunali diversi da quelli avuti in concessione;
  - d) modifichi la destinazione d'uso dei terreni avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
  - e) rimuova i confini tra i lotti, o modifichi lo stato delle strade di accesso senza autorizzazione;
  - f) arrechi danni ai terreni;
  - g) danneggi la viabilità rurale;
  - h) appicchi incendi;
  - i) lasci i terreni incolti ad esclusione del caso di riposo biologico comprovato;

- j) non provveda ad eseguire la manutenzione ordinaria della parte esterna antistante il lotto interessato, con l'eliminazione di erbacce e quant'altro possa ostruire e/o danneggiare le infrastrutture presenti.

Nei suddetti casi il Comune, previa messa in mora del concessionario, rientra nella piena proprietà e libera disponibilità delle aree senza obbligo di corrispondere al concessionario inadempiente alcun rimborso, né del corrispettivo pagato, né per eventuali investimenti fatti sull'area stessa.

4. In caso di revoca delle concessioni, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità per il corrispettivo versato e per i lavori che avesse già eseguito nei terreni concessi.
5. La revoca determina la sospensione del godimento del bene e l'acquisizione al patrimonio disponibile comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.
6. Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso e sino alla data di decorrenza della revoca, salvo le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento, nonché all'addebito delle eventuali spese sostenute dall'Ente per il ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art.6 - Effetti della decadenza**

1. Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano a mancare i requisiti, la concessione verrà dichiarata decaduta, fatti salvi i casi previsti all'art.19 del presente regolamento.
2. La decadenza determina la sospensione del godimento del bene e l'acquisizione al patrimonio disponibile comunale delle infrastrutture esistenti senza alcun indennizzo.
3. Lo scioglimento o il fallimento della società concessionaria comporta la decadenza della concessione senza alcun indennizzo.
4. Le aree rese libere a seguito di decadenza saranno messe a bando ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Classificazione dei terreni**

I terreni possono distinguersi in:

- terreni tipo (A): terreni agricoli, zootecnici e vivaistici;
- terreni tipo (B): terreni di utilizzo forestale e valorizzazione ambientale;
- terreni tipo (C): terreni destinati ad interventi turistici e sportivi;

La classificazione dei terreni soggetti ad uso civico nel Comune di Palmas Arborea è determinata dal Piano di Valorizzazione e recupero delle terre pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale.

## **TITOLO II**

### **TERRENI AGRICOLI, ZOOTECCNICI E VIVAISTICI (tipo A)**

#### **Art.8 - Definizione**

1. Appartengono alla categoria dei terreni di cui al presente titolo quelli utilizzabili per "colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica" che, attraverso opportune lavorazioni

e/o piani di valorizzazione e trasformazione agraria siano in grado di garantire un adeguato reddito.

2. In tale zona può essere svolta l'attività agrituristica, previa autorizzazione con decreto dell'Assessore Regionale competente, quale attività complementare a quelle indicate al primo comma.
3. L'attività silvicola è consentita unicamente per la realizzazione di fasce frangivento realizzate direttamente dal Comune o da altri Enti o affidatari autorizzati dal Comune.

#### **Art.9 - Modalità di concessione**

1. I terreni appartenenti alla categoria di cui al presente titolo sono concessi dal Responsabile di Servizio secondo la disciplina di cui agli artt.3 e 4.
2. Nell'assegnazione si seguirà il principio di accorpamento d'azienda ove possibile, prevedendo nel bando di assegnazione, qualora nei lotti posti a bando siano inclusi anche terreni del patrimonio disponibile comunale non gravati da uso civico, il diritto di prelazione in favore dei confinanti concessionari di terreni gravati da uso civico.
3. I concessionari, al compimento del settantesimo anno di età, perdono il diritto alla concessione dei terreni comunali, in tal caso le concessioni in atto decadranno d'ufficio fatta salva la possibilità di proroga di cui al punto successivo.
4. I concessionari ultrasettantenni, che conservano i requisiti previsti dal presente regolamento, potranno beneficiare di un anno di proroga della concessione alle seguenti condizioni:
  - presentazione di apposita istanza prima del compimento del 70° anno di età;
  - impegno a realizzare, entro l'anno di proroga, il subentro nell'attività agricola di coniuge e/o parente entro il 3° grado.
5. Le concessioni avranno la durata di massima di sei anni.
6. Le concessioni potranno essere rinnovate dal Responsabile del Servizio con le modalità di cui al presente regolamento.

#### **Art.10 - Entità terreni concedibili**

1. Le concessioni di terreno a favore del soggetto interessato sono stabilite nelle seguenti entità:
  - *massimo 5 ettari se trattasi di terreni ad uso irriguo;*
  - *massimo 25 ettari se trattasi di terreni non irrigui (in asciutto).*
2. Nel complesso la concessione di terreni irrigui e non irrigui a favore del richiedente non potrà essere superiore alle seguenti superfici:
  - *25 ettari in caso di imprenditore singolo, di cui irrigui massimo 5;*
  - *75 ettari in caso di società o cooperative, con un massimo di 15 ettari per ogni socio, di cui irrigui massimo 3;*
3. Nel caso in cui il soggetto che partecipi al bando di assegnazione sia già titolare di una precedente concessione potrà comunque beneficiare di una nuova concessione nei limiti di superficie stabiliti ai punti precedenti, in tal caso, il precedente contratto si intenderà decaduto all'atto della stipula del nuovo e i terreni oggetto della precedente concessione verranno assorbiti nella nuova concessione. La nuova concessione avrà durata di 6 anni.

### **Art.11 - Deroghe per silvicoltura**

1. In deroga a quanto stabilito dall'art.7, è consentito sui terreni inclusi nel tipo A) l'attività silvicola, solo nelle zone che l'Amministrazione avrà provveduto a perimetrare sulla planimetria Comunale.
2. In questi casi la superficie massima che può essere concessa è pari a 0.5 ettari per richiedente.
3. Fanno eccezione le concessioni precedentemente rilasciate su terreni impiantati ad eucaliptus in località Mitz' Enas di ettari 1,00.
4. La durata di dette concessioni è stabilita in anni 15, rinnovabile dal Responsabile del Servizio con le modalità di cui al presente regolamento.
5. L'utilizzo del lotto deve avvenire entro il termine inderogabile di un anno dalla data di concessione, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, pena la decadenza dall'assegnazione. E' fatto obbligo ai concessionari la pulizia delle aree, il non rispetto di tale obbligo verrà sanzionato con l'applicazione delle leggi vigenti in materia di antincendi e delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

### **Art.12 - Fasce frangivento, norme specifiche**

1. Le aree su cui insistono fasce frangivento con piante di eucaliptus verranno concesse dando precedenza ai proprietari dei fondi finitimi o a chi ne ha la disponibilità in qualità di concessionario.
2. Nel caso in cui ci sia una rinuncia del frontista, che sia il proprietario o il concessionario si procederà all'assegnazione tramite bando pubblico.
3. Il proprietario del fondo finitimo può cedere il suo diritto ad un parente fino al terzo grado.
4. Ulteriori fasce confinanti con lotti comunali saranno concesse tramite bando pubblico.
5. La durata della concessione sarà di anni 10 (dieci) e il canone d'affitto sarà computato secondo i calcoli approvati con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 02.05.2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Non saranno accolte le istanze di chi ha già in concessione terreni comunali impiantati ad eucalipteto con una superficie superiore 3.000,00 (tremila) mq.
7. E' fatto obbligo ai concessionari la pulizia delle aree, il non rispetto di tale obbligo verrà sanzionato con l'applicazione delle leggi vigenti in materia di antincendi.

### **Art.13- Fasce tagliafuoco, norme specifiche**

1. Le fasce tagliafuoco potranno essere concesse tramite bando pubblico; le stesse potranno essere adibite a coltivazione foraggera e/o al solo pascolo con concessione annuale.
2. È fatto obbligo al concessionario di raccogliere il prodotto, il ritiro degli animali e la lavorazione della fascia in modo che non possa essere percorsa da incendi, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.

3. Il canone sarà calcolato sulla base di quello stabilito per i terreni di tipo seminativo asciutto di terza classe ridotto del 60%.

#### **Art.14 - Utilizzo temporaneo dei terreni non assegnati**

1. I terreni di tipo "A" che risultano non concessi a seguito del bando pubblico indetto ai sensi degli articoli precedenti potranno essere adibiti a coltivazione foraggera e/o al solo pascolo, compatibilmente con la natura dei suoli, con concessione annuale.
2. È fatto obbligo al concessionario di sfalciare e raccogliere il foraggio entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
3. Il canone sarà calcolato sulla base di quello stabilito per i terreni di tipo seminativo asciutto di terza classe ridotto del 60%.

### **TITOLO III**

#### **TERRENI DI UTILIZZO FORESTALE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (TIPO B)**

##### **Art.15 - Definizione**

Appartengono a questa categoria i terreni non inclusi nella categoria precedente, ma suscettibile di utilizzazione forestale, di tutela idrogeologica e valorizzazione ambientale e paesaggistica.

##### **Art.16 - Modalità di concessione**

4. Tali terreni saranno gestiti direttamente dal Comune o, previa concessione da parte del Responsabile del Servizio, da Enti che perseguano finalità di valorizzazione forestale e/o ambientale o dai soggetti di cui agli artt.2 e 3 del presente regolamento, nel rispetto del Piano stabilito dal Consiglio Comunale e dei vincoli stabiliti dalle normative vigenti in materia forestale e di tutela ambientale.
5. L'eventuale concessione avrà la durata di 6 anni e potrà essere rinnovata su richiesta, con le stesse modalità di concessione, fatto salvo il mantenimento da parte del soggetto concessionario, dei requisiti di cui al presente regolamento.
6. Tale limite di durata potrà essere elevato dal Consiglio Comunale fino a 15 anni qualora sia previsto un piano di trasformazione o valorizzazione, che richieda tempi di attuazione superiori a quelli massimi previsti dal comma precedente.
7. I terreni identificati nel tipo B potranno essere utilizzati anche ai fini dell'allevamento zootecnico non intensivo.
8. Il carico del bestiame su questi terreni dovrà evitarne l'eccessivo sfruttamento. Per stabilire un numero massimo di carico bestiame si fa riferimento alla normativa regionale.
9. Su tali terreni potranno essere realizzate delle strutture ricettive, di ristoro ricreative e dei punti sosta nell'ambito di percorsi naturalistici, vantaggiose per la collettività e nel rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici.

### **Art.17 - Terreni concessi all'Agenzia Regionale Forestas**

I terreni montani concessi all'Agenzia regionale Forestas sono disciplinati dalle disposizioni specifiche contenute nei provvedimenti di concessione.

### **Art.18 - Terreni adibiti a pascolo esclusivo**

1. La concessione dei terreni da adibire a pascolo, qualora trattasi di terreni sottoposti a restrizione di godimento (vincoli idrogeologici o di tutela ambientale, paesaggistica, turistica, ecc...) sarà subordinata ai provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti.
2. E' consentito il pascolo al solo bestiame equino e bovino.
3. La durata della concessione per uso pascolo è annuale ed è soggetta ad affidamento ai soli cittadini residenti ai sensi dell'art.2 del presente regolamento.
4. Chiunque intenda introdurre bestiame (equino, bovino) nei pascoli comunali deve presentare al Comune domanda nella quale deve essere indicato il numero di ciascuna specie di bestiame adulto, con il preciso obbligo di attenersi alle norme regolamentari, e di assoggettarsi alle relative tariffe, che saranno disposte in base ai costi delle quote consortili sostenute dall' Ente.
5. La concessione con ricevuta di pagamento, deve essere tenuta dal custode del bestiame insieme ai documenti di proprietà del medesimo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti competenti al controllo.
6. Solo il richiedente e i suoi incaricati possono introdurre il bestiame per il quale sia stata rilasciata la concessione.
7. Il godimento del pascolo è soggetto alle vigenti disposizioni di legge, specialmente di carattere forestale, nonché quelle contenute nel regolamento di gestione del piano e nelle direttive regionali nel campo della sanità zootecnica.
8. In particolare, in base alla legge quadro in materia di incendi boschivi, sono vietate, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
9. Gli allevatori hanno l'obbligo di salvaguardare il novellame che cresce nei ceppi degli alberi di recente taglio o comunque abbattuti, affinché non ne sia danneggiato nello sviluppo, dagli animali e dalla mano dell'uomo.
10. Per il godimento del pascolo dovrà essere versato un canone stabilito dalla Giunta comunale che sarà riscosso anticipatamente e saranno computate in base al carico di bestiame presente nelle aree destinate al pascolo; ogni qualvolta dovrà essere introdotto al pascolo un nuovo capo di bestiame, sarà computata la nuova somma e dovrà essere versata anticipatamente.

### **Art.19 - Revoca e decadenza delle concessioni**

Oltre ai casi previsti dall'art.5 le concessioni saranno inoltre revocate nel caso in cui il concessionario:

- a) ari terreni comunali concessi per uso pascolo senza autorizzazione;
- b) estirpi la macchia presente;
- c) introduca bestiame senza autorizzazione;

- d) introduca al pascolo un numero di capi superiore a quello ammesso dalla legge, o al numero autorizzato;
- e) introduca al pascolo animali diversi da quelli consentiti: bovini ed equini;

## **TITOLO IV**

### **TERRENI DESTINATI AD INTERVENTI TURISTICI E SPORTIVI (TIPO C)**

#### **Art.20 - Definizione**

1. Appartengono a questa categoria quei terreni che per loro particolare interesse naturalistico e paesaggistico possono essere destinati, nell'interesse della collettività e attraverso il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12 del 14.03.1994 approvato dal Consiglio Comunali, all'attività turistica e sportiva, ed in particolare alla pratica del turismo naturalistico, dell'agriturismo e del turismo rurale.
2. Su tali terreni potranno essere realizzate delle strutture ricettive, di ristoro, ricreative e dei punti sosta nell'ambito di percorsi naturalistici, vantaggiose per la collettività e nel rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti, eseguiti dal Comune o da Enti pubblici autorizzati o da privati individuati con bando, nel rispetto degli indirizzi di intervento debitamente definiti nel piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12 del 14.03.1994 approvato dal Consiglio Comunale.

#### **Art.21 - Modalità di concessione**

1. I terreni appartenenti alla categoria di cui al presente titolo sono concessi dal Responsabile di Servizio secondo la disciplina di cui agli artt.3 e 4 previa adozione del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche ai sensi dell'art.8 della L.R. 14.03.1994 n.12
2. E' ammessa la partecipazione al bando solo dei soggetti residenti.
3. La concessione di tali terreni avrà la durata di dieci anni e potrà essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità di concessione, qualora il concessionario né faccia richiesta e abbia mantenuto i requisiti previsti dal presente regolamento.
4. I terreni di cui al presente titolo, e fino alla loro assegnazione pluriennale come sopra indicata, possono essere concessi annualmente per un utilizzo agricolo e/o zootecnico .

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.22 - Interventi edilizi**

1. Gli interventi edilizi di cui al presente regolamento dovranno essere realizzati previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi e dovranno esser eseguiti nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di tutela ambientale e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle norme comunali, regionali e comunitarie vigenti.

2. Tali infrastrutture potranno essere realizzate solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte dell'autorità competente in materia, previa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, le opere realizzate entrano nel patrimonio comunale senza alcun indennizzo nei confronti del concessionario.

#### **Art.23 - Subentri**

1. Il concessionario può chiedere, con apposita richiesta scritta, il subentro nella concessione a favore del coniuge o di un parente fino al terzo grado di parentela. Il subentro è ammesso qualora il concessionario rinunci espressamente al rinnovo della concessione alla scadenza naturale o rinunci anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.
2. Il responsabile del servizio, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento in capo al soggetto subentrante, formalizza il subentro con espresso contratto di concessione su richiesta dell'interessato.
3. In ogni caso il subentro è condizionato al pagamento di tutti i canoni eventualmente non corrisposti dal concessionario cessato, anche in forma rateale non superiore al biennio, con prima rata non inferiore al 50% del dovuto, da corrispondersi anticipatamente alla stipula del nuovo contratto di concessione.
4. In casi eccezionali, su richiesta delle parti, il responsabile del servizio può autorizzare la permuta di terreni tra i concessionari, a seguito di richiesta scritta formulata congiuntamente da entrambi i concessionari con allegata copia dei rispettivi documenti d'identità. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, i permutanti dovranno stipulare i nuovi contratti di concessione con oneri a proprio carico, i nuovi contratti avranno la medesima scadenza e le stesse clausole dei contratti originari stipulati per gli stessi terreni, operandosi con la permuta solo una novazione del concessionario. La permuta è ammessa anche con terreni liberi.

#### **Art.24 - Controlli**

1. L'Amministrazione comunale può sempre effettuare attività di verifica e controllo sui terreni dati in concessione, anche senza preavviso nei confronti del concessionario.
2. Per la violazione e l'inosservanza di una delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento). L'accertamento della violazione potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, sia d'ufficio sulla base della documentazione in atti.
3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali e amministrative previste dalla vigente normativa.

#### **Art.25 - Tariffe e modalità di pagamento del canone**

1. La Giunta Comunale approva annualmente con propria deliberazione le tariffe per la concessione dei terreni d'uso civico.

2. In caso di mancata approvazione della delibera di cui al punto precedente, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente.
3. Le tariffe saranno differenziate per categoria e natura dei terreni.
4. All'atto della stipula del contratto di concessione il concessionario dovrà presentare ricevuta di pagamento della prima annualità del canone. All'atto della stipula della concessione, inoltre, il concessionario dovrà presentare la garanzia sui pagamenti di cui al successivo art.25. In caso di mancato pagamento della prima annualità anticipata o di mancata presentazione della garanzia di cui al successivo art.26 non si procede alla stipula del contratto.
5. Il canone d'affitto dei terreni comunali per le annualità successiva alla prima deve essere versato in due rate semestrali posticipate nelle casse del Comune, con le seguenti soluzioni:
  - 50% (acconto) entro il 31 marzo;
  - 50% (saldo) entro 30 settembre,
6. In alternativa è ammesso il pagamento con rate mensili posticipate di pari importo, con scadenza il giorno 28 di ciascun mese tramite addebito pre-autorizzato sul conto corrente bancario o postale(RID. Il pagamento a mezzo RID è subordinato all'accettazione della delega da parte dell'Istituto di Credito o dell' Ufficio postale del conto dell'intestatario ed alla comunicazione dell'accettazione fatta al Comune.
7. In caso di calamità naturale formalmente decretata, l'Amministrazione Comunale può disporre, su richiesta, la riduzione del canone d'affitto sino ad un massimo del 50%.
8. Alla mancata corresponsione del canone entro il termine fissato, sarà applicata la mora e gli interessi di legge, lo stesso sarà applicata a chi scegliendo il pagamento con i R.I.D. risulterà una o più rate scoperte.
9. L'eventuale perdurare di tale inadempienza per un'annata agraria completa determina la decadenza immediata della concessione con risoluzione del contratto di concessione, l'escussione della garanzia prestata, la riscossione coattiva delle eventuali somme dovute non coperte dalla cauzione, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.

#### **Art.26 - Garanzie**

A garanzia del pagamento del canone di concessione il concessionario potrà scegliere alternativamente una delle due forme di seguito indicate, da presentare prima della stipula del contratto di concessione:

- a. Prestare polizza fideiussoria di importo pari ad un'annualità del canone d'affitto, da prestarsi nelle forme di legge. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta a firma del responsabile del servizio tecnico comunale,
- b. Presentare ricevuta di pagamento di una annualità anticipata (oltre alla prima annualità anticipata di cui al precedente art.24), all'atto della stipula del contratto di concessione, che sarà recuperata con l'ultima annualità della concessione.

### **Art.27 - Disposizioni finali**

1. I titolari di dette concessioni devono adeguare i loro programmi e le loro attività al piano di valorizzazione dei terreni gravati da usi civici approvato dal Consiglio Comunale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento le concessioni in essere restano valide fino alla scadenza naturale.
3. Per quanto non previsto nel seguente regolamento valgono le Leggi in vigore e le disposizioni di Polizia Rurale e Forestale.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali in materia di usi civici.
5. In sede di bilancio di previsione comunale, redatto e approvato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico degli enti locali – come modificato e integrato dal D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. , sono previsti appositi stanziamenti in parte entrata per gli introiti derivanti dai terreni civici ed in parte spesa su cui imputare gli impegni connessi alla gestione dei terreni, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 13, c. 1, lett. C) della L.R. n.12 del 14.03.1994 e ss.mm.ii.

## INDICE

	<b>Titolo I - Disposizioni di carattere generale</b>	pagina
Art.1	Finalità	1
Art.2	Modalità di godimento	1
Art.3	Soggetti beneficiari	2
Art.4	Modalità di assegnazione	2
Art.5	Revoca e decadenza delle concessioni	4
Art.6	Effetti della decadenza	5
Art.7	Classificazione dei terreni	5
	<b>Titolo II - Terreni agricoli, zootecnici e vivaistici (tipo A)</b>	
Art.8	Definizione	5
Art.9	Modalità di concessione	6
Art.10	Entità terreni concedibili	6
Art.11	Deroghe per silvicoltura	7
Art.12	Fasce frangivento - norme specifiche	7
Art.13	Fasce tagliafuoco - norme specifiche	7
Art.14	Utilizzo temporaneo dei terreni non assegnati	8
	<b>Titolo III - Terreni di utilizzo forestale e valorizz.ne ambientale tipo (B)</b>	
Art.15	Definizione	8
Art.16	Modalità di concessione	8
Art.17	Terreni concessi all'Agenzia Regionale Forestas	9
Art.18	Terreni adibiti a pascolo esclusivo	9
Art.19	Revoca e decadenza delle concessioni	9
	<b>Titolo IV - Terreni destinati ad interventi turistici e sportivi tipo (C)</b>	
Art.20	Definizione	10
Art.21	Modalità di concessione	10
	<b>Titolo V - Disposizioni finali</b>	
Art.22	Interventi edilizi	10
Art.23	Subentri	11
Art.24	Controlli	11
Art.25	Tariffe e modalità di pagamento del canone	11
Art.26	Garanzie	12
Art.27	Disposizioni finali	13